



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

N. 2665 DEL 12/10/2021

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

SERVIZIO: Procedimenti Concertativi

CLASSIFICA 2.13.9 FASCICOLO N.6/2021

OGGETTO: COMUNE DI VADO LIGURE. MODIFICA SOSTANZIALE E CONTESTUALE RIESAME COMPLESSIVO DELL'A.I.A. N. 8130/2012, GIÀ AGGIORNATA E MODIFICATA CON PP.DD. NN. 5348/2013, 1011/2014 E 694/2015, RELATIVO ALLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DEL BOSCACCIO. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA EX ART. 146 D.LGS. 42/2004. CONFERENZA DI SERVIZI.

RICHIEDENTE: DITTA ECOSAVONA S.R.L.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

PREMESSO:

1. che con Provvedimento Dirigenziale n. 8130/2012, già aggiornato e modificato con Atti Dirigenziali nn. 5348/2013, 1011/2014 e 694/2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione e la gestione dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure;
2. che, nell'ambito dell'istruttoria procedimentale legata al rilascio della suddetta AIA, la Regione Liguria si era espressa con Delibera della Giunta Regionale n. 1399 del 18/11/2011 ad oggetto "*L.R. 38/98. Comune di Vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni*" i cui contenuti si intendono integralmente recepiti all'interno del presente provvedimento;
3. che in data 21/06/2021 il Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente, Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Savona, con nota. prot. n. 29715 ha richiesto al Servizio Procedimenti Concertativi del Settore Direzione Generale la convocazione della Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e 14 bis della Legge 241/1990, relativamente all'istanza presentata a questa Provincia dal Sig. Flavio Raimondo, il qualità di legale rappresentante della ditta Ecosavona S.r.L., P.I. 00860280098, con sede legale in Savona (SV), Via Paleocapa, 9/7, assunta agli atti in data 10/06/2021 al prot. n. 28177 con la quale veniva contestualmente resa disponibile la documentazione progettuale, volta ad ottenere la modifica sostanziale ex art. 5, comma 1, punto 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e contestuale riesame complessivo della predetta AIA n. 8130/2012, già aggiornata e modificata con PP.DD. nn. 5348/2013, 1011/2014 e 694/2015, ai sensi art. 29 *octies*, comma 4, lettera d), D.Lgs. 152/2006 relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi del Boscaccio nel Comune di Vado Ligure;

4. che successivamente il proponente ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita con note prott. n. 28929 del 15/06/2021 e n. 35834 del 02/08/2021, quest'ultima contenente la Relazione Paesaggistica riguardante la variante di che trattasi;
5. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota prot. n. 35314 del 27/07/2021, ha convocato la Conferenza di Servizi che si è svolta in seduta istruttoria il 24/08/2021, rendendo contestualmente disponibile la documentazione progettuale sul server della Provincia, e che il relativo verbale prot. n. 42369 del 30/08/2021 è stato trasmesso in pari data con nota prot. n. 42436 a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche interessati nonché al gestore, i cui contenuti si intendono richiamati nel presente provvedimento anche se non materialmente allegato allo stesso;
6. che il Servizio Procedimenti Concertativi, con nota prot. n. 45089 del 17/09/2021, ha altresì convocato la Conferenza di Servizi che si è svolta in seduta decisoria il 05/10/2021, come da verbale prot. n. 49177 dell'11/10/2021 i cui contenuti si richiamano nel presente provvedimento;
7. che la Provincia di Savona è l'ente competente in merito agli aspetti paesistico-ambientali e al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica relativamente alla modifica in oggetto indicata per quanto disposto dalla Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 13 "*Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio*", dall'art. 208, comma 6 del sopracitato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTI:

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente Statuto Provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti.

CONSIDERATO:

1. che il progetto autorizzato con AIA n. 8130/2012, già aggiornata e modificata con PP.DD. nn. 5348/2013, 1011/2014 e 694/2015, riguarda la discarica per rifiuti non pericolosi denominata "Ecosavona Srl" in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure;
2. che la variante in oggetto consiste in un ampliamento sommitale e riguarda un'area interna al perimetro della discarica autorizzata dove è stata proposta una variazione alla morfologia (riprofilatura) della calotta nel tratto autorizzato non ancora coltivato della zona di discarica attiva, al fine di incrementare la vita utile della discarica attualmente autorizzata, estendendo il periodo di esercizio;
3. che, più nel dettaglio, la modifica proposta prevede:
 - un incremento volumetrico stimato di circa 117.300 metri cubi lordi e di circa 99.705 metri cubi netti, con conseguente aumento della quota massima di circa 6,5 metri dalla superficie sommitale autorizzata;
 - che la calotta così riconfigurata non supera la quota massima di profilatura a monte della discarica autorizzata;
 - una modificazione della morfologia di abbancamento dei rifiuti con l'incremento delle pendenze delle scarpate che passa dai 23-25° del progetto autorizzato ad una pendenza di 40° circa;
 - il rinforzo del versante tramite l'impiego di geogriglie;

- il mantenimento del perimetro autorizzato dell'impianto, che rimane inalterato;

il tutto come meglio rappresentato negli elaborati tecnici, anche integrativi, depositati agli atti ai prott. n. 28177/2021, n. 28929/2021, n. 35834/2021, n. 46440/2021, n. 46877/2021, n. 47585/2021 e n. 47857/2021, che si intendono parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati allo stesso;

4. che, per quanto concerne le disposizioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), livello locale, l'area oggetto d'intervento risulta classificata come segue:

- per quanto riguarda l'Assetto Insediativo in zona ANI-MA (Aree Non Insediate – Regime normativo di Mantenimento);

- per quanto riguarda l'Assetto Geomorfologico, in zona MO-B (Regime Normativo di Modificabilità di tipo B)

- per quanto riguarda l'Assetto Vegetazionale, in zona BCT-TRZ-BAT (Bosco di conifere termofile a regime normativo di Trasformazione in Bosco di Angiosperme Termofile);

5. che, sempre in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi è ricompreso nell'Ambito Territoriale n. 44 “SAVONESE” nel quale i caratteri fondamentali del paesaggio sono determinati dall'ininterrotta successione di insediamenti costieri, focalizzata nelle strutture insediative marittimo-portuali ed industriali di Vado e nelle strutture residenziali e portuali di Savona. Si tratta ormai di un unico comparto urbano continuo ed integrato a scala metropolitana, e l'unicità dell'ambito è sottolineata anche dai caratteri peculiari della periferia agraria che mantiene connotazioni originarie e ben differenziate rispetto alle medie ed alte vallate in essa convergenti lungo le direttrici del Segno, del Quiliano, del Quazzola, del Lavanello e del Letimbro;

6. che, ancora in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi è altresì assogettato alle Disposizioni speciali di cui al Titolo III Capo VI, sezione III “Discariche e Impianti di trattamento dei rifiuti”, artt. 83 e 84 delle Norme di attuazione;

7. che, relativamente agli aspetti paesistico ambientali, l'area oggetto di intervento è sottoposta al vincolo paesistico ambientale in virtù:

- dell'art. 142 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” in quanto la proposta progettuale è ricompresa all'interno di area boscata;

- dell'art. 136 del sopracitato D.Lgs. n. 42/2004 per effetto del DM 24/04/1985 in quanto ricade in zona di notevole interesse pubblico dell'altopiano di Bergeggi;

TENUTO CONTO che nel corso dell'istruttoria procedimentale è emerso:

8. che il progetto trasmesso in data 09/06/2021, con nota acquisita al prot. n. 28177 del 10/06/2021 e le successive integrazioni in premessa indicate che non modificano sostanzialmente il progetto medesimo, corrisponde a quello esaminato;

9. che, come in premessa citato, nell'ambito dell'istruttoria procedimentale legata al rilascio della ridetta AIA n. 8130/2012, il Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA) della Regione Liguria si era espresso con DGR n. 1399 del 18/11/2011 ad oggetto “L.R. 38/98. Comune di vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni” contenente parere positivo con prescrizioni sia di carattere generale che relative agli aspetti paesistico-ambientali, i cui contenuti si intendono recepiti - per quanto applicabile al progetto di che trattasi - all'interno del presente provvedimento anche se non materialmente allegato allo stesso;

10. che, per quanto concerne gli aspetti connessi con il vigente PTCP, la documentazione a corredo dell'istanza verifica la realizzazione dell'intervento anche sotto il profilo della consistenza dimensionale e della compatibilità con il contesto, con riguardo ai requisiti tipologici e funzionali che contraddistinguono la variante in oggetto proposta;
11. che la documentazione depositata agli atti risulta esaustiva e, in particolare, risultano condivisibili i contenuti della Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 in relazione ai beni paesaggistici soggetti a tutela;
12. che, relativamente agli aspetti paesistici, nel caso di specie l'Autorità amministrativa competente ad esprimersi sulla ridetta istanza di variante risulta essere la Provincia per quanto disposto dalla L.R. 13/2014 e dall'art. 208, comma 6 del sopracitato D.Lgs. n. 152/2006;
13. che in data 10/08/2021 la variante in argomento è stata sottoposta all'esame della Commissione Locale del Paesaggio di questa Provincia, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146 e 148 del D.Lgs. 42/2004, che si è espressa come di seguito integralmente riportato dal verbale prot. n. 37708 del 13/08/2021:

“La Commissione del Paesaggio:

- *esaminati gli elaborati tecnici del progetto relativo all'intervento proposto;*
- *visto il D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e sm.i.;*
- *considerato il regime di vincolo paesistico corrente ex artt. 136 e 142 del Codice;*
- *esaminata la relazione istruttoria dell'ufficio Beni Ambientali che accompagna la pratica;*
- *preso atto dei chiarimenti forniti dall'istruttore responsabile del procedimento;*
- *viste le norme di PTCP ricorrenti nella zona interessata dall'intervento e richiamata nello specifico la seguente per l'assetto insediativo.*
- *preso atto che viene dichiarato dal progettista che:*
 - *l'intervento, non comporta interferenze con la vegetazione e si colloca sull'attuale corpo di discarica, non dia luogo a significative modificazioni nella percezione visiva a breve ed a lungo raggio nell'attuazione graduale delle opere di sistemazione a verde, realizzate in tempi immediatamente successivi alla copertura finale degli abbancamenti, a partire dall'attuale area di discarica compatibilmente con l'esaurimento dei cedimenti primari.*
 - *il nuovo ampliamento proposto non comporterà maggiore utilizzo di terreno in quanto sarà collocato sulla stessa area ove insiste l'attuale coltivazione.*
 - *per massimizzare l'incremento delle volumetrie è stato considerato un sopralzo, che viene ipotizzato di circa 6,5 m (dalla superficie sommitale autorizzata, a quote comprese tra 310 e 312 m s.l.m., fino a quota 318 m s.l.m.). In questo modo, la calotta non supera comunque la quota massima di profilatura a monte della discarica già prevista nel progetto autorizzato.*
 - *al completamento di ciascuna fase di abbancamento, come già previsto per la discarica autorizzata, verranno realizzate delle opere a verde per l'inserimento paesaggistico e ambientale delle aree d'intervento all'interno del contesto vegetazionale circostante.*
 - *si prevede che la manutenzione sulle opere a verde sia più frequente nei primi due anni di vita dell'opera in modo da garantire l'attecchimento del materiale vegetale ed assicurare la copertura nelle aree verdi in progetto. La successiva fase di manutenzione ordinaria, prevista per ulteriori 5 anni, prevederà cure colturali maggiormente diradate nel tempo. Anche in questa seconda fase del piano di manutenzione è prevista l'effettuazione di periodici sopralluoghi presso le aree d'intervento a verde per evidenziare ulteriori esigenze manutentive.*
- *ritenuto l'intervento conforme con le norme poste a tutela del vincolo;*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON LA SEGUENTE PRESCRIZIONE:

- **LE PISTE DOVREBBERO ESSERE REALIZZATE CON L'USO DI PARTICOLARI ACCORGIMENTI (SEDE STRADALE CON FINITURA STERRATA ED USO DI TECNICHE**

NATURALISTICHE TIPO "PRATI ARMATI" PER LE BANCHINE E I MURI LATERALI). A DISCARICA ULTIMATA LE PISTE NON PIÙ NECESSARIE AI FINI MANUTENTIVI DELLA DISCARICA IN OGGETTO DEVONO ESSERE SMANTELLATE, ED IL TERRENO DELLA SEDE STRADALE RINATURALIZZATO CON SPECIFICA VEGETAZIONE (TIPO "PRATI ARMATI").

- NELL'AMBITO DELLE AREE DI RIPRISTINO VEGETAZIONALE, NELLE DUE FASI DI MANUTENZIONE PREVISTE, L'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DOVRÀ ESSERE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO PER GARANTIRE IL NECESSARIO APPORTO IDRICO, IN PARTICOLARE PER LE PIANTE ARBUSTIVE ED ARBOREE DI NUOVO IMPIANTO*
- I SOPRALLUOGHI PREVISTI SEMPRE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE, DOVRANNO ESSERE SVOLTI E VERBALIZZATI DA TECNICO SPECIALIZZATO (AGRONOMO, PERITO AGRARIO, ECC.) CHE CERTIFICHI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE."*

14. che, in data 13/08/2021 con nota prot. n. 37738, il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia ha provveduto, nei termini dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004, a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona il sopraccitato parere della CLP e la pertinente Relazione tecnica illustrativa ai fini dell'espressione del parere di competenza;
15. che nei termini dettati dall'art. 146, comma 8 del D.Lgs. 42/2004 non sono pervenute comunicazioni da parte della suddetta Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona;

RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie condotte dal competente Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia, risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti:

16. in ordine agli aspetti paesistici, la modifica in oggetto:

- non comporta modifiche sostanziali all'assetto morfologico e vegetazionale del sito rispetto a quanto autorizzato con AIA n. 8130/2012 e i successivi aggiornamenti in quanto il versante collinare in cui si colloca risulta già caratterizzato dalla presenza della discarica attualmente attiva;

- non comporta significative modificazioni nella percezione visiva a breve ed a lungo raggio in quanto la riprofilatura della calotta risulta uniforme e inserita armonicamente nella morfologia collinare;

- sono previsti interventi di mitigazione e di ripristino ambientale;

17. la modifica redatta determina una sufficiente integrazione delle opere sia in relazione alle situazioni esistenti nell'immediato contorno che in rapporto ai valori d'insieme dell'attuale quadro paesaggistico nel quale l'intervento si colloca, per cui la proposta progettuale risulta sostanzialmente compatibile con i vincoli paesaggistici presenti nelle aree interessate e risulta altresì ammissibile anche in relazione alle norme contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;

18. che sia condivisibile il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio della Provincia, come sopra riportato;
19. che l'intervento in oggetto sia assentibile con la precisazione che la presente Autorizzazione paesaggistica è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

TENUTO CONTO, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della Legge 07 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

VISTI nella fattispecie:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”* e, in particolare, l'art. 14 e segg. che individuano gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
 - il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 *“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”*;
 - la Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 13 *“Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio”*;
 - il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria, approvato – ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. 22/08/1984 n. 39 e dell'art. 1 bis del D. L. n. 312/1985 come convertito in Legge 08/08/1985 n. 431 - con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26/02/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 26, parte II, in data 26/04/1990;
 - il Documento Congiunto Regione Liguria – Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del PTCP dell'aprile 1999;
 - il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e segnatamente gli articoli 29 quater, 29-octies e 208;
- e ll. ss. mm. ed ii.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al Sig. Flavio Raimondo, il qualità di legale rappresentante della ditta Ecosavona S.r.L., P.I. 00860280098, con sede legale in Savona (SV), Via Paleocapa, 9/7, ed impianto Vado Ligure località Boscaccio per la realizzazione della modifica in oggetto indicata, relativamente agli aspetti paesistico-ambientali, alle condizioni e prescrizioni della sopracitata DGR n. 1399/2011 - per quanto applicabile al progetto di che trattasi - e nel rispetto delle seguenti prescrizioni espresse dalla Commissione Locale del Paesaggio:

- le piste dovrebbero essere realizzate con l'uso di particolari accorgimenti (sede stradale con finitura sterrata ed uso di tecniche naturalistiche tipo “prati armati” per le banchine e i muri laterali). A discarica ultimata le piste

non più necessarie ai fini manutentivi della discarica in oggetto devono essere smantellate, ed il terreno della sede stradale rinaturalizzato con specifica vegetazione (tipo “prati armati”).

- nell’ambito delle aree di ripristino vegetazionale, nelle due fasi di manutenzione previste, l’impianto di irrigazione dovrà essere completamente automatizzato per garantire il necessario apporto idrico, in particolare per le piante arbustive ed arboree di nuovo impianto

- i sopralluoghi previsti sempre nell’ambito delle attività di manutenzione, dovranno essere svolti e verbalizzati da tecnico specializzato (agronomo, perito agrario, ecc.) che certifichi il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione.

il tutto come rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, come sopra citati e indicati nel Verbale prot. n. 49177/2021 della Conferenza di servizi decisoria tenutasi il 5/10/2021 e depositati agli atti, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione pianificatoria, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

DÀ ATTO:

8. che il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è l'arch. Maria Grazia D'Angelo ed il referente tecnico per gli aspetti ambientali è l'ing. Daniele Lisena;

9. che il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ed agli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, in seno al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto;

10. che il presente atto, per quanto disposto dall'articolo 14-quater, comma 4 della L. 241/1990, acquisirà efficacia a decorrere dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, ovvero del Provvedimento dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale;

11. che, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 il presente provvedimento avrà validità per un periodo di cinque anni, scaduto il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposto a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e, non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

DISPONE di:

12. pubblicare il presente atto all’Albo on line della Provincia per quindici giorni consecutivi;

13. di incaricare il Servizio Procedimenti Concertativi per gli adempimenti conseguenti al rilascio della presente Autorizzazione paesaggistica.

DÀ ATTO altresì che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso;

Il Dirigente del Settore Gestione viabilità,
edilizia ed ambiente
Gareri Vincenzo